



COMUNE DI BRESCIA

N. Prot.

ORDINANZA SINDACALE

Brescia, ___ dicembre 2015

OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico derivante dalla circolazione stradale e dall'esercizio di impianti termici nel Comune di Brescia.

IL SINDACO

Premesso che:

la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. **2578/14 "Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015"** dispone, nel periodo 15 Ottobre 2015/15 Aprile 2016, il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli:

- Autoveicolo "Euro 0" sia a benzina sia diesel;
- Autoveicolo "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel;
- e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0;

le limitazioni di cui trattasi sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell'emanazione delle citate disposizioni regionali;

dai valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria sita in Brescia, risultano numerosi consecutivi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti; in particolare la centralina del Broletto ha rilevato n. 50 giorni e quella del Villaggio Sereno n. 70 giorni di supero del limite normativo previsto per il Materiale Particolato (PM 10) a partire dal 01/01/2015 al 10/12/2015, entrambi superiori rispetto ai n. 35 giorni previsti dalla vigente normativa;

le previsioni fornite dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, relativamente al fenomeno della persistenza dell'inquinamento, indicano, almeno fino ai primi giorni della settimana dal 14 al 20 dicembre, condizioni atmosferiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Dato atto:

- che le maggiori fonti di emissioni del PM 10 sono il Traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento, che concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria;
- che nel territorio comunale di **BRESCIA**, appartenente alla Zona climatica E, come definita dal D.P.R. 26-8-1993 n. 412 "**Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,**

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L 9 gennaio 1991, n. 10", e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

Ritenuto, pertanto, opportuno in considerazione degli elevati valori di Materiale Particolato (PM 10) e delle previsioni di accumulo degli inquinanti per i prossimi giorni, emesse dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente:

- di estendere il fermo della circolazione, imposto con la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2578/14 dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni da lunedì a venerdì (con esclusione delle giornate festive infrasettimanali), **anche agli autoveicoli destinati al trasporto di persone classificati "Euro 3" diesel**, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4.
- di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà **superare le 12 (dodici) ore giornaliere**, nonché di diminuire di 1 grado centigrado, **da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza**, la temperatura dell'aria degli edifici., così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.

Dato atto che il fermo della circolazione si applicherà con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta regionale della Lombardia e che, in caso di mancato rispetto del fermo della circolazione, i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale procederanno all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della L.R. n. 24/2006;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente."

Visto il Decreto Legislativo 285/92;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'art. 26 comma 2 dello Statuto comunale;

Sentiti i competenti uffici comunali;

Preso atto che, di concerto con l'Amministrazione comunale, Brescia Mobilità ha disposto che a titolo sperimentale, a decorrere **dal 16 dicembre e fino al 22 compreso**, successivamente prorogabile per l'intero periodo di validità della presente ordinanza nei giorni di apertura delle scuole, i minori fino al compimento dell'undicesimo anno di età e un loro accompagnatore possono viaggiare gratis sui mezzi pubblici dell'intera rete del TPL (autobus Z1 e Z2 e metropolitana) **sul tragitto casa- scuola e ritorno;**

ORDINA

1. di estendere il fermo della circolazione, imposto con la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2578/14, **nei giorni da lunedì a venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle ore 08.00 alle ore 18.00, con l'inclusione degli autoveicoli "Euro 3" diesel, destinati al trasporto persone non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4.** Il fermo della circolazione si applicherà con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta regionale della Lombardia. Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR n° 7635 dell'11 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009.

2. di ridurre di **due ore la durata giornaliera** di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché di diminuire di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, la temperatura dell'aria degli edifici., così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:
 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - edifici adibiti a scuole materne o asili nido;
 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013. Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno in vigore dalle ore 8.00 di mercoledì 16 dicembre 2015 alle ore 18.00 del 22 dicembre 2015, salvo eventuale proroga.

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza (sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, indicazioni sui pannelli a messaggio variabile).

In caso di mancato rispetto del fermo della circolazione, i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale procederanno all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria previste dalle vigenti normative del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e Legge Regionale 24/06 e D.G.R. n. 7635/08 e n. 8/9958.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO
Emilio Del Bono

